

**Sentenza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2009 —  
KME Germany e a./Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-127/04) <sup>(1)</sup>

(«**Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi industriali in rame — Decisione che accerta un'infrazione dell'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Ammende — Impatto concreto sul mercato — Dimensioni del mercato interessato — Durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione**»)

(2009/C 153/62)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** KME Germany AG, già KM Europa Metal AG (Osna-bruck, Germania), KME France SAS, già Tréfinmétaux SA (Cour-bevoie Francia), KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (Firenze) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Winckler, G.C. Rizza, T. Graf e M. Piergiovanni, avvocati)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gippini Fournier, agente, assistito dal sig. C. Thomas, solicitor)

**Oggetto**

Da una parte, una domanda di annullamento o di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza dell'art. 2, lett. c), d) ed e) della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1/38.240 — Tubi industriali) e, dall'altra, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all'aumento dell'importo di dette ammende

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 146 del 29.5.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2009 —  
NVV e a./Commissione**

(Causa T-151/05) <sup>(1)</sup>

(«**Concorrenza — Concentrazioni — Mercati dell'acquisto di suini e di scrofe vivi destinati alla macellazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Definizione del mercato geografico rilevante — Obbligo di diligenza — Obbligo di motivazione**»)

(2009/C 153/63)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

**Ricorrente:** Nederlandse Vakbond Varkenshouders e a. (Lunteren, Paesi Bassi), Marius Schep (Lopik, Paesi Bassi) e Nederlandse Bond Van Handelaren in Vee (NBHV) (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti J. Kneppelhout e M. van der Kaden, successivamente avv. J. Kneppelhout)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente, sigg. A. Whelan e S. Noë, successivamente sigg. A. Bouquet e Noë, agenti)

**Interveniente a sostegno della convenuta:** Sovion NV (Best, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree e W. Geursen)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004 che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE (procedimento COMP/M.3605)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), il sig. Marius Schep e la Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Sovion NV.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 9.7.2005.